

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE, LA CURA E LA RIGENERAZIONE DELL'IMMOBILE BOCCIODROMO COMUNALE

TRA

Dott.ssa ZANELLATI DESI, nata a _____ () il _____, CF _____ che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CASALGRANDE (RE), codice fiscale e partita IVA 00284720356, che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del settore Vita della Comunità, in forza del decreto del Sindaco n. 16/2023, di seguito indicato come Comune;

E

_____ cod. fisc..... con sede legale a in Via, nella persona del suo Legale Rappresentante nato a il e residente a in Via, di seguito indicato come Proponente;

PREMESSO CHE

- il Comune di Casalgrande è proprietario dell'immobile denominato Bocciodromo censito al Catasto fabbricati al Foglio 18, Particella 468;
- con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16/05/2024 ad oggetto LINEE GUIDA PER L'AVVIO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE A ENTI DEL TERZO SETTORE E MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SANTA RIZZA 19 – BOCCIODROMO COMUNALE, sono state approvate le linee guida per individuare un soggetto a cui concedere l'immobile in oggetto ai fini della realizzazione di una co progettazione per la sua valorizzazione;
- il Proponente ha presentato al Comune di Casalgrande il progetto finalizzato alla valorizzazione dell'immobile Bocciodromo
- con determina n. ___ del ___ della Responsabile del Settore Vita della Comunità sono stati approvati i verbali dell'istruttoria e il patto di collaborazione con le fasi della co-progettazione;

STABILITO

- che i sottoscrittori si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle finalità del patto, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- che le proprie relazioni si ispirano inoltre ai valori di fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività, sostenibilità, proporzionalità; adeguatezza e differenziazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Richiamo alle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 — Obiettivi

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati a seguito della proposta pervenuta all'Ente.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, in occasione delle periodiche sessioni di monitoraggio e valutazione, al fine di concordare gli

eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Articolo 3 — Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione delle attività e delle azioni definite nel progetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 — Varianti al progetto

Nel corso di validità dell'accordo di collaborazione possono essere apportate varianti al progetto tali da non alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato.

Articolo 5 — Modalità di collaborazione

Le parti si impegnano:

- ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, valorizzando il pregio della partecipazione;
- in particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate all'art. 3 del presente Patto nel rispetto del contratto di comodato;

Per realizzare le attività di cui al precedente punto viene costituito un tavolo di confronto, condivisione e aggiornamento da convocarsi ogniqualvolta una delle parti ne faccia espressa richiesta.

Il tavolo rappresenta la sede per effettuare la programmazione, il monitoraggio sull'andamento delle attività in corso e la valutazione dei risultati.

Il proponente si impegna a:

- realizzare il progetto definito all'art.3 del presente atto;
- segnalare tempestivamente al Comune le situazioni di danneggiamento, pericolo, atti di vandalismo, guasti, malfunzionamenti, riscontrate nello svolgimento delle attività previste dal presente Patto;
- fare riferimento alle indicazioni e alle istruzioni tecnico-operative che verranno eventualmente fornite da personale qualificato, anche attraverso apposita formazione, per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.3 e al comodato;
- svolgere personalmente l'attività manutentiva, nonché ogni altra attività volta al mantenimento dell'immobile in uno stato ottimale, sia dal punto di vista dell'igiene pubblica che della pubblica incolumità;
- rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione;
- dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni, canali social), utilizzando il logo del Comune di Casalgrande su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento.

Il Proponente garantisce che le attività dei membri volontari impiegati nelle attività si svolgano in condizioni di piena sicurezza, con riguardo particolare ai rischi da interferenze con altre attività lavorative effettuate da terze parti, verificandone diligentemente l'esistenza.

In tal senso, l'Associazione attesta di aver stipulato idonea copertura assicurativa rivolta ai volontari

coinvolti nelle attività previste dal presente Patto.

Il Comune si impegna a:

- concedere in comodato d'uso gratuito l'immobile comunale sito in Via Santa Rizza 19 per la realizzazione del progetto definito all'art.3 del presente atto;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;
- affiancare il Proponente nella cura delle relazioni con il territorio;
- fornire al proponente la consulenza tecnica e tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività.

Art. 6 — Rendicontazione e monitoraggio

Il Proponente si impegna a presentare al Comune ed alla cittadinanza, al termine delle attività, una relazione illustrativa delle attività svolte, il rendiconto economico annuale con indicazione delle modalità di reinvestimento degli eventuali utili, il rendiconto sociale annuale inerente il valore pubblico apportato al territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 22/2023.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento le opportune verifiche e valutazioni sul mantenimento dei requisiti e sulla realizzazione delle attività tramite la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto del Patto e sopralluoghi specifici.

Il Proponente e il Comune di Casalgrande si impegnano a promuovere congiuntamente nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito delle azioni congiuntamente definite, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

Il Comune di Casalgrande può controllare ogni fase dell'attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione dal Proponente, al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell'attività svolta. In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati, o di sopravvenute esigenze di interesse generale compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto, sentiti gli interessati e dopo aver assegnato loro un congruo termine per l'adeguamento.

Art. 7 - Prestazioni ed oneri dei contraenti

Il Proponente assume la qualità di custode dell'immobile, come individuato al superiore art. 4 del presente Patto, concesso in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.

Il Proponente si impegna a:

- curare la custodia dell'immobile con diligenza, segnalare tempestivamente al Comune criticità che richiedano interventi manutentivi;
- tenere puliti e ordinati gli spazi di gestione;
- arredare e allestire gli spazi con attenzione all'estetica e alla funzionalità;
- garantire la sicurezza dei luoghi e delle attrezzature;
- provvedere al materiale di consumo utile sia alla manutenzione che all'esercizio delle attività previste dal progetto;
- sostenere il costo delle utenze;
- mettere a disposizione l'immobile ad altre associazioni per lo svolgimento di attività solidali, d'intesa con l'Amministrazione, dietro versamento di un corrispettivo stabilito nel Piano tariffario.

Tutte le spese necessarie alla gestione dell'immobile (acqua, luce, riscaldamento, internet, TARI ed oneri condominiali) sono a totale carico del Proponente, il quale si impegna ad effettuare la voltura delle utenze a suo nome.

Il Proponente si impegna a restituire l'immobile alla scadenza dell'accordo nello stato in cui lo ha ricevuto.

Il Comune si impegna a realizzare la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dell'immobile, con particolare riferimento a:

- certificazione degli impianti;
- adempimenti per l'acquisizione della certificazione prevenzione incendi.

Il Comune contribuisce alle finalità del progetto, se richiesto e opportuno, con il proprio Patrocinio gratuito per gli eventi e le attività organizzate dal Proponente.

Art. 8 - Forme di sostegno

Nella realizzazione del progetto e delle azioni previste nel Patto di collaborazione e nel contratto di comodato il Proponente può usufruire delle seguenti forme di sostegno:

- gratuità del comodato;
- eventuali forme di autofinanziamento individuate dal Proponente, da sviluppare e gestire in autonomia, al fine di garantire la sostenibilità delle attività promosse;
- attività di somministrazione alimenti e bevande;
- introiti da tariffe di utilizzo.

Eventuali avanzi dovranno essere reinvestiti in azioni, attività e investimenti a favore dell'associazione.

Art. 9 - Durata, sospensione e revoca

Il presente Patto di Collaborazione ha validità di 7 (sette) anni a partire dalla data di sottoscrizione. ed è rinnovabile per ulteriori sette (7) anni previo accordo tra i contraenti.

È onere di entrambe le parti dare immediata comunicazione di eventuali intenzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di Collaborazione.

Il mancato rispetto dei reciproci impegni rilevabile nel corso dei periodici momenti di confronto può dare adito alla revoca del patto.

Il Patto e il contratto di comodato saranno revocati in caso di:

- riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata;
- mancata realizzazione delle attività programmate;
- mancata presentazione della rendicontazione consuntiva.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto di collaborazione.

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno tra cui la gratuità del comodato, nonché l'interruzione della collaborazione.

Articolo 10 — Modalità e tempi di esecuzione

Le attività oggetto del presente Patto dovranno iniziare entro 30 giorni dalla firma del presente accordo e terminare entro la scadenza contrattuale. Ogni sua modifica deve essere concertata con il Comune.

I contraenti curano con particolare diligenza lo scambio tempestivo di qualunque informazione sia utile alla programmazione e realizzazione delle attività nominando ciascuno un referente per l'implementazione del presente accordo.

Per la realizzazione della attività previste dal presente patto il proponente si avvarrà della collaborazione della società di scopo Aut Aut srl, società Benefit, da questi partecipata al 99%.

Art. 11 Personale

Il personale impiegato nella realizzazione del progetto dovrà essere adeguatamente formato e competente all'espletamento delle attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. Il personale deve essere in regola con le disposizioni del contratto di lavoro del settore. I firmatari della presente convenzione sono sottoposti a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumono a proprio carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Inoltre, dovranno essere attuate nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive attinenti alla categoria della località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località interessata dalle prestazioni.

I firmatari si impegnano al rispetto degli obblighi riguardanti l'impiego del personale volontario o in servizio civile. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008. e ss.mm.ii.) ed a tenere indenne l'Amministrazione Comunale di Casalgrande da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione.

Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti dei beneficiari dell'intervento.

Articolo 12 - Responsabilità

Le responsabilità di cui al presente articolo riguardano gli impegni condivisi e sono connesse con le attività oggetto del presente patto, in specifico attengono alle seguenti fattispecie.

La prima concerne eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività realizzate nell'immobile concesso in comodato gratuito: per essa trova applicazione l'articolo 2043 del Codice civile ed in tale ipotesi la relativa responsabilità deve intendersi in capo al soggetto che ha cagionato il danno.

La seconda riguarda la custodia dell'immobile concesso ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile. Il Proponente assume la qualità di custode dell'immobile e pertanto la relativa responsabilità deve intendersi in capo allo stesso, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Il Proponente assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e si impegna a comunicare ai soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opereranno per la collaborazione di cui al presente patto, unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori, attraverso la contestuale consegna della documentazione di legge e disponibile contenente le relative prescrizioni.

Articolo 13 – Assicurazioni

Il Proponente è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto del comodato, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Proponente è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Proponente o dall'Amministrazione Comunale dovessero recarsi nell'immobile.

Il Comune di Casalgrande è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti o gli operatori durante l'esecuzione delle attività previste nell'accordo.

Ciò premesso, il Proponente, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), e verso i propri prestatori d'opera (RCO), come di seguito formulata.

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune), suoi

dipendenti o incaricati inclusi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività consentite e previste dal comodato, comprese tutte le operazioni, funzioni ed occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad:

€ 2.000.000,00 per sinistro,

€ 1.000.000,00 per persona,

€ 1.000.000,00 per danni a cose,

e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- —conduzione dell'impianto, locali, strutture, manufatti, attrezzature ed impianti in genere, e beni tutti mobili e immobili oggetto del comodato, e consegnati al comodatario in base al contratto;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (con massimale non inferiore ad € 20.000,00 per sinistro);
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato (con massimale non inferiore ad € 250.000,00 per sinistro);
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il comodatario, che legittimamente partecipino all'attività previste ed oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni procurati a terzi da personale in rapporto subordinato con il comodatario, nonché da persone che non si trovino in rapporto di dipendenza con il comodatario, ma che tuttavia partecipino o siano coinvolte legittimamente a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati aggiuntivi, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale;
- interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro);
- preparazione e/o somministrazione, di cibi e bevande.

Inoltre, esclusivamente nel caso in cui il Proponente si avvalga di prestatori d'opera in rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o comunque beneficiari ed iscritti all'INAIL per l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, dovrà essere prodotta anche la seguente assicurazione:

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il Proponente si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente accordo, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale garantito non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione alle malattie professionali.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il proponente si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

La mancata stipula delle polizze assicurative e/o il mancato pagamento del premio assicurativo sono condizioni sufficienti per la revoca dal presente accordo.

Articolo 14 - Controversie

Nella gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

In merito al trattamento dei dati personali dei soggetti attuatori e dei destinatari, il Proponente ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, Regolamento EU 679/2016, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.